



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile: IZZI LUIGI

Proposta N° 2013AD002256

Decreto soggetto a controllo congiunto: atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R.
n. 548/2012

Numero adozione: 1766 - Data adozione: 29/04/2013

Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Oggetto: Concessione per l'anno 2013 dei contributi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo
90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011.

Data certificazione: 22/05/2013

Positivo

.

Positivo

U-11033 (MPO): .

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto con la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 6 febbraio 2012, concernente la modifica delle competenze della Direzione generale della Presidenza;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza del 14 febbraio 2012, n. 457, con il quale è stato disposto l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l’articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell’articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 89, recante “Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell’articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011”;

Visto l’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 89, che stabilisce al paragrafo 11.1 che i contributi sono concessi sulla base della seguente documentazione risultante agli atti alla data del 2 aprile 2013:

- a) per le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora avuto accesso ai contributi, l’atto costitutivo sottoscritto, l’allegato statuto, la dichiarazione del segretario dell’unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell’ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello allegato E alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 89;
- b) per le unioni di comuni che hanno già avuto accesso ai contributi dell’articolo 90, l’ultimo statuto che risulta essere stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);
- c) per le unioni di comuni che hanno già avuto accesso ai contributi dell’articolo 90 e il cui statuto risulta essere stato modificato ma non ancora pubblicato sul BURT, il testo dello statuto e una dichiarazione del segretario dell’unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell’ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello allegato E alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 89;
- d) per tutte le unioni di comuni, i provvedimenti di attuazione richiamati dagli statuti, che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni indicate negli statuti medesimi;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 90, della legge regionale n. 68 del 2011, le unioni di comuni accedono ai contributi dall’articolo medesimo, a condizione che:

- a) raggiungano una dimensione demografica complessiva di almeno 10.000 abitanti, ovvero siano costituite da almeno cinque comuni o da tutti i comuni di un ambito di cui all’allegato A alla legge regionale medesima;
- b) siano costituite negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all’allegato A alla legge regionale medesima;

- c) esercitino, almeno per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato, due funzioni fondamentali o, in alternativa ad una di esse, le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale; esercitino, altresì, per tutti i comuni dell'unione una funzione fondamentale, ovvero almeno le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale;

Considerato altresì che:

- a) non sono rilevanti le funzioni del catasto e della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e in materia di servizi elettorali e statistici;
- b) è rilevante la funzione fondamentale della protezione civile solo se l'esercizio associato è svolto in maniera compiuta in conformità con la legislazione regionale in materia di protezione civile;
- c) sono rilevanti le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto e non possono essere considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamata dallo statuto;
- d) sono rilevanti le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono un termine certo di effettivo esercizio entro l'anno solare in cui sono concessi i contributi;
- e) i contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge;

Visto il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che prevede che per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il paragrafo 11.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 89, che stabilisce che per l'anno 2013 si prendono in considerazione solo gli adempimenti di bilancio dell'anno 2013 per i quali il termine di scadenza siano antecedente rispettivamente al 2 aprile e al 15 settembre dell'anno medesimo;

Considerato che, ai sensi dei paragrafi 11.1 e 11.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 89/2013, occorre provvedere con il presente decreto unicamente alla concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011, fermo restando che la sussistenza delle condizioni statutarie per l'eventuale successiva concessione del contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della legge medesima deve essere verificata alla data del 2 aprile 2013, e che di ciò occorre dare atto nel presente decreto;

Considerato che i contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 devono essere concessi in misura corrispondente alle percentuali ivi previste sulle risorse regionali disponibili al momento dell'adozione del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale 26 marzo 2013, n. 924 con il quale è stata aggiornata la popolazione residente nel territorio montano dei comuni di Chiusdino;

Visti i commi 27 e 28 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 305, della legge 24 dicembre 2012, n.

228, con i quali sono state individuate rispettivamente le funzioni fondamentali dei comuni e i comuni obbligati all'esercizio associato;

Considerato che nessuna unione di comuni risulta strutturalmente deficitaria ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011, né è in fase di scioglimento;

Considerato che nel corso dell'istruttoria l'ufficio procedente ha valutato, ai fini della determinazione finale, che le funzioni attribuite all'unione direttamente dallo statuto, per quanto indicate in alcuni casi senza riprodurre esattamente le disposizioni statali di individuazione delle funzioni fondamentali, devono essere considerate attribuite in conformità al contenuto delle disposizioni statali medesime, se e in quanto le definizioni statutarie corrispondono alle materie cui si fa riferimento nella legislazione statale, peraltro non residuando in capo ai singoli comuni compiti diversi in vigore dell'articolo 14, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani del Casentino risulta costituita mediante atto stipulato in data 29 novembre 2011 dai comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia e Talla, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 1 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 9 del 27 febbraio 2013, Supplemento n. 24, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012; funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni, compreso quelle inerenti a servizi sociali ed educativi per la prima infanzia dal 1° gennaio 2012 e le funzioni afferenti la gestione dei contributi economici, case di riposo, asili nido dal 30 dicembre 2012; funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi di avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi dal 1° gennaio 2012; polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 11 settembre 2012; costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale dal 1° luglio 2013;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni di disagio e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni per servizi di prossimità, ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che l'articolo 6, comma 4, dello statuto dell'Unione dei Comuni montani del Casentino prevede che l'esercizio delle funzioni è svolto dall'unione secondo le modalità indicate negli atti convenzionali già stipulati tra comuni e la disciolta comunità montana, e che tuttavia detto riferimento alle modalità non può che essere interpretato in senso conforme alle norme statutarie e alle norme di legge, le quali prevalgono sulle convenzioni per tutti gli aspetti da esse disciplinate, cosicché deve ritenersi soddisfatto il requisito di legge della previsione in statuto dell'esercizio associato indicato all'articolo 6;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani del Casentino;

Considerato che l'Unione dei Comuni del Pratomagno risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 2 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 39 del 26 settembre 2012, Supplemento n. 130, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni la funzione di protezione civile dal 1° dicembre 2008 e la polizia locale per i comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Pian di Scò dal 7 settembre 2012;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni del Pratomagno;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni dei Tre Colli risulta costituita mediante atto stipulato in data 2 ottobre 2012 dai comuni di Bucine, Pergine Valdarno e Laterina, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 2 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 44 del 31 ottobre 2012, come risulta dalle modifiche pubblicate sul BURT Parte Seconda, n. 49 del 5 dicembre 2012, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 12 del 20 marzo 2013, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, ivi compresa la gestione dei nidi d'infanzia e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 30 dicembre 2012.

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni dei Tre Colli;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana risulta costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 5 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa dal 31 dicembre 2011 e per tutti i comuni dell'unione la funzione relativa al sistema locale dei servizi sociali dal 31

dicembre 2011 e attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;

- d) l'unione di comuni ha trasmesso i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto con i quali sono confermati il termine di effettivo esercizio delle funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa, del sistema locale dei servizi sociali e delle attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- e) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che l'articolo 6, comma 1, dello statuto prevede espressamente le funzioni svolte dall'unione, i comuni interessati all'esercizio e il termine di effettivo esercizio, e che la previsione secondo la quale l'unione "inoltre esercita le funzioni, sulla base di convenzioni sottoscritte con i comuni indicate nell'elenco allegato dallo statuto" non può che riferirsi alle funzioni diverse da quelle espressamente individuate nello statuto, cosicché dette funzioni individuate possono essere modificate, ai sensi del comma 7 dell'articolo medesimo, solo mediante modifica statutaria;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione comunale del Chianti Fiorentino risulta costituita mediante atto stipulato in data 22 luglio 2010 dai comuni di Barberino Val d'Elsa, e Tavarnelle Val di Pesa, nonché dal comune di San Casciano in Val di Pesa per adesione all'unione nell'anno 2012, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 6 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 9 del 27 febbraio 2013, Supplemento n. 26, prevede che l'unione esercita la funzione di polizia municipale per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, nonché per il comune di San Casciano in Val di Pesa, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni statutarie previgenti, dal 30 settembre 2010 e dal 10 settembre 2012; funzioni relative ai servizi sociali per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa dal 10 settembre 2012;

Considerato che lo statuto prevede, altresì, che l'unione esercita funzioni di istruzione pubblica per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa dal 30 settembre 2010, ai sensi delle disposizioni statutarie precedenti, con esclusione dell'edilizia scolastica, e che pertanto detta funzione non può essere presa a riferimento come funzione fondamentale per le finalità di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011;

Considerato che l'Unione comunale del Chianti Fiorentino non può accedere al contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011, in quanto la norma statutaria che prevede i servizi di prossimità, nel rinviare ad allegato allo statuto, fissa in via definitiva il contenuto delle iniziative sui servizi di prossimità, senza attribuire all'unione né il compito di rilevare le situazioni di disagio, mutevoli nel tempo, né di individuare i territori disagiati nei quali gli interventi devono essere effettuati, con ciò impedendo all'unione di raggiungere le finalità stabilite dalla norma di legge regionale;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;

Considerato che l'unione di comuni denominata Circondario dell'Empolese Valdelsa risulta costituita dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 7 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) l'unione è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 9 del 27 febbraio 2013, Supplemento n. 25, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2012;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore del Circondario dell'Empolese Valdelsa;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve risulta costituita mediante atto stipulato in data 27 settembre 2010 dai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godendo, nonché dal comune di Rignano sull'Arno per adesione nell'anno 2011, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 8 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 49 del 5 dicembre 2012, Supplemento n. 162, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali la funzione di polizia locale, e per tutti i comuni dell'unione la funzione di protezione civile e che detta funzione è esercitata dall'unione dal 31 dicembre 2012;
- d) l'unione di comuni ha trasmesso il provvedimento di attuazione previsto dallo statuto con il quale è stabilito il termine di effettivo esercizio della funzione di polizia locale;
- e) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni del Mugello risulta costituita mediante atto stipulato in data 15 dicembre 2011 dai comuni di Barberino di Mugello,

Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 9 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 141, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni la funzione relativa alle attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 15 dicembre 2011, e per i comuni di Palazzuolo sul Senio, Borgo San Lorenzo e Marradi la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° dicembre 2012;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011.

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni del Mugello;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione comunale Fiesole-Vaglia risulta costituita mediante atto stipulato in data 28 ottobre 2011 dai comuni di Fiesole e Vaglia, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 10 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 40 del 5 ottobre 2011, Supplemento n. 94, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: polizia locale; protezione civile; funzioni nel settore sociale e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 30 dicembre 2011;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che lo statuto prevede, altresì, che l'unione esercita funzioni di istruzione pubblica – organizzazione e gestione dei servizi scolastici, ivi compresi asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori, scuola materna, istruzione elementare, istruzione media, assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi esclusa l'edilizia scolastica, e che pertanto detta funzione non può essere presa a riferimento come funzione fondamentale per le finalità di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione comunale Fiesole-Vaglia;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana risulta costituita mediante atto stipulato in data 20 settembre 2011 dai comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 11 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: trasporto pubblico comunale e viabilità dal 31 ottobre 2012; funzioni ed attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012; funzioni riguardanti l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione servizi scolastici dal 1° agosto 2012; gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali dal 1° giugno 2013; polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che la funzione "trasporto pubblico comunale e viabilità" deve essere ricondotta nei contenuti alle funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale, in quanto, alla data dell'adozione delle previsioni statutarie, questo era il contenuto materiale della funzione "trasporto pubblico comunale e viabilità" indicato dall'articolo 58 della l.r. 68/2011 vigente alla data medesima;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani Colline del Fiora risulta costituita mediante atto stipulato in data 20 dicembre 2011 dai comuni Manciano, Pitigliano e Sorano, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 14 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 154, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni la funzione relativa alle attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 14 novembre 2012 in continuità con le previsioni statutarie previgenti;
- d) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto con i quali è stabilito il termine di effettivo esercizio della funzione;
- e) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che dai provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto emerge che l'unione non esercita tutte le funzioni relative alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 10 dicembre 2012, come individuate all'articolo 6, comma 1, lettera a), dello statuto, in quanto il provvedimento con il quale è stato stabilito il termine di effettivo esercizio prevede limitate attività svolte direttamente dall'unione, e

che pertanto detta funzione non può essere presa a riferimento come funzione fondamentale per le finalità di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani Colline del Fiora;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni montana Colline Metallifere risulta costituita mediante atto stipulato in data 14 dicembre 2011 dai comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 15 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 46 del 16 novembre 2011, Supplemento n. 116, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: polizia locale e pubblica istruzione;
- d) l'unione di comuni ha trasmesso i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto con il quale è stabilito il termine di effettivo esercizio delle funzioni dal 16 aprile 2012; ha altresì trasmesso la documentazione prevista dallo statuto da cui si evince che, oltre alle altre funzioni di pubblica istruzione, l'edilizia scolastica è esercitata dall'unione dal 1° gennaio 2013;

Considerato che lo statuto dell'Unione di comuni montana Colline Metallifere è stato approvato in vigore dell'articolo 58 della legge regionale 68/2011, nel testo previgente alle modifiche apportate con la legge regionale 59/2012, e che pertanto le funzioni fondamentali indicate nello statuto devono essere interpretate in conformità alle disposizioni di legge al tempo vigenti;

Considerato che l'articolo 58 della l.r. 68/2011 previgente prevedeva che le funzioni di protezione civile rientrassero nella funzione fondamentale di gestione del territorio e dell'ambiente e che detta funzione è prevista dall'articolo 6, comma 2, dello statuto dell'Unione di comuni montana Colline Metallifere;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione di comuni montana Colline Metallifere n. 15/2012, così come rettificato con decreto n. 4/2013, con il quale è stato indicato il termine effettivo esercizio della funzione fondamentale in materia di protezione civile, ricadente nell'anno 2013;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere;

Considerato che l'unione di comuni denominata Versilia risulta costituita mediante atto stipulato in data 24 ottobre 2008 dai comuni Camaiore, Seravezza e Stazzema, nonché dal comune di Massarosa per adesione nell'anno 2010, dal comune di Forte dei Marmi per adesione nell'anno 2011, dal comune di Pietrasanta per adesione nell'anno 2012, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 20 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;

- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 43 del 24 ottobre 2012, Supplemento n. 138, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni dell'unione la funzione di protezione civile, in particolare dal 31 agosto 2012 per i comuni di Camaiole, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza e Stazzema, e dall'8 ottobre 2012 anche per il comune di Pietrasanta;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'unione di comuni Versilia;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Media Valle del Serchio risulta costituita mediante atto stipulato in data 30 novembre 2011 dai comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, e Fabbriche di Vallico, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 21 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 2 del 9 gennaio 2013, Supplemento n. 5, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni dell'unione le seguenti funzioni: protezione civile e polizia locale e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 30 novembre 2011;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana risulta costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vergemoli e Villa Collemandina, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 23 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 50 del 12 dicembre 2012, Supplemento n. 165, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: protezione civile dal 23 dicembre 2011 e polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Villa Collemandina dal 30 dicembre 2011, per il comune di Giuncugnano dal 4 agosto 2012 e per i comuni di Gallicano, Vergemoli e Fosciandora dal 30 dicembre 2012;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni montana Lunigiana risulta costituita mediante atto stipulato in data 11 novembre 2011 dai comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 24 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012, attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che lo statuto prevede, altresì, che l'unione esercita la funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero dei rifiuti urbani dal 1° gennaio 2012, e che dal 1° gennaio 2013 è stata attribuita all'unione la riscossione dei relativi tributi per i comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana e Villafranca in Lunigiana, e che pertanto detta funzione non può essere presa in considerazione per le finalità dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, in quanto la riscossione dei tributi non è svolta per il comune di Zeri;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni montana Lunigiana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Montana Alta Val Di Cecina risulta costituita mediante atto stipulato in data 16 dicembre 2011 dai comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance, e che:

- a) è costituita da tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: Polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, dal 28 ottobre 2012 e organizzazione e gestione dei servizi scolastici, servizi dei nidi d'infanzia e servizi integrativi dei medesimi dal 1° settembre 2012; attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 28 ottobre 2012;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Montana Alta Val Di Cecina;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Colli Marittimi Pisani risulta costituita mediante atto stipulato in data 3 novembre 2011 dai comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella, e che:

- a) è costituita da tutti i comuni facenti parte dell'ambito n. 28 dell'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- c) lo statuto pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 12 del 20 marzo 2013, Supplemento n. 32, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali le seguenti funzioni: polizia municipale, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 30 dicembre 2011;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Colli Marittimi Pisani;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Valdera risulta costituita mediante atto stipulato in data 30 ottobre 2008 dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola, nonché dal comune di Crespina, poi fuoriuscito dall'unione nel corso dell'anno 2012, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 29 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 42 del 17 ottobre 2012, Supplemento n. 135, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali e per tutti i comuni non obbligati le seguenti funzioni: polizia locale, istruzione pubblica, compresi i servizi di asilo nido, l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici, l'assistenza scolastica, il trasporto scolastico, i servizi di refezione fino all'istruzione secondaria di primo grado, nonché l'edilizia scolastica, e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 10 settembre 2012; gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali dal 10 settembre 2012 per i comuni di Capannoli, Chianni, Palaia, Peccioli e Terricciola; protezione civile per i comuni di Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Terricciola dal 30 giugno 2011;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che le funzioni comunali di protezione civile esercitate dall'unione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello statuto, possono essere considerate, in quanto sono stati trasmessi gli atti richiamati all'articolo 8, comma 2, dello statuto medesimo che comprovano che dette funzioni sono svolte dall'unione dal 30 giugno 2011 per tutti i comuni obbligati e per parte dei comuni non obbligati;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Valdera;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei comuni di Figline ed Incisa in Valdarno risulta costituita mediante atto stipulato in data 6 settembre 2012 dai comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 10/2 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 41 del 10 ottobre 2012, Supplemento n. 133, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni la funzione di polizia locale e che detta funzione è esercitata dall'unione dal 30 dicembre 2012;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei comuni di Figline ed Incisa in Valdarno;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Bisenzio risulta costituita mediante atto stipulato in data 21 ottobre 2011 dai comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 30 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 7 del 13 febbraio 2013, Supplemento n. 21, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: protezione civile e polizia municipale dal 21 ottobre 2011;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia risulta costituita mediante atto stipulato in data 12 ottobre 2011 dai comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d'Orcia, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 33 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 10 del 6 marzo 2013, Supplemento n. 27, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: funzioni di polizia locale, attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, funzioni di viabilità e trasporti, dal 1° gennaio 2012;
- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Valdichiana Senese risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 36 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 51 del 19 dicembre 2012, Supplemento n. 167, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, in continuità con le previsioni statutarie previgenti, dal 31 dicembre 2008; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi sociali, di cui all'articolo 132, comma 1, lettere da a) a f), del D.Lgs. n. 112/98 e alla legislazione regionale in materia per i comuni di Cetona, San Casciano dei Bagni e Trequanda dal 30 dicembre 2012;
- d) l'unione di comuni ha trasmesso i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto con i quali è stabilito il termine di effettivo esercizio della funzione in materia sociale;
- e) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Merse risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 37 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 46 del 14 novembre 2012, Supplemento n. 146, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: protezione civile dal 1° dicembre 2008; strade comunali - intendendo con tale espressione la costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale - dal 1° dicembre 2008; polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 aprile 2009; organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 31 dicembre 2013; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale dal 31 dicembre 2013; pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 31 dicembre 2013; organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, e riscossione dei relativi tributi dal 31 dicembre 2013;

progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2013; edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici dal 31 dicembre 2013;

- d) lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Merse;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese risulta costituita mediante atto sottoscritto in data 2 aprile 2013 dai comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, e che:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 31 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) lo statuto, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31/12/2013; organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, la pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, servizi in materia statistica per i comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e Sambuca Pistoiese dal 31 dicembre 2013;
- d) l'unione di comuni ha trasmesso i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto con i quali è stabilito il termine di effettivo esercizio delle funzioni di cui alla lettera c);
- e) il segretario dell'unione ha attestato che lo statuto trasmesso contestualmente all'atto costitutivo è quello in vigore;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;

Considerato che l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese è in attesa dell'apertura del conto di tesoreria in Banca d'Italia, e che pertanto la liquidazione dei contributi spettanti all'unione dovrà essere effettuata successivamente al presente decreto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 78, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ed il bilancio pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. 1260, con la quale sono stati approvati il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2013 e il bilancio gestionale pluriennale 2013-2015;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013;

Decreta

1. E' impegnata la somma di euro 3.596.849,98 sul capitolo 11033 del bilancio gestionale 2013, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7 della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi alle unioni di comuni.
2. E' liquidata la somma di euro 3.475.921,02 di cui al punto 1 alle unioni di comuni dell'allegato A, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni.
3. Con successivo atto, si provvederà alla liquidazione dei contributi concessi sull'impegno di cui al punto 1, pari ad euro 120.928,96, all'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese per le motivazioni in premessa.
4. L'erogazione dei contributi di cui al punto n. 2 è effettuata sul conto di tesoreria unica di ciascun ente beneficiario
5. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.
6. E' dato atto che le seguenti unioni di comuni hanno i requisiti statutarî per l'eventuale successiva concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011, in caso di sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge: Unione dei Comuni montani del Casentino, Unione montana dei Comuni della Valtiberina, Circondario dell'Empolese Valdelsa, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione montana dei Comuni del Mugello, Unione comunale Fiesole-Vaglia, Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, Unione dei Comuni montani Colline del Fiora, Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, Unione Comuni Garfagnana, Unione di Comuni montana Lunigiana, Unione Montana Alta Val Di Cecina, Unione Colli Marittimi Pisani, Unione Valdera, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Unione dei Comuni della Val di Merse. La mancata effettiva concessione dei suddetti contributi comporta, ove residuino risorse, la rideterminazione del contributo concesso con il presente decreto, a norma dell'articolo 92, comma 6, della l.r. 69/2011.
7. Nell'allegato B sono altresì riportati i calcoli dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Il Dirigente
Luigi Izzi



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Allegati n°: 2

ALLEGATI:

<i>Den.</i>	<i>Checksum</i>
<i>B</i>	<i>7c166199157e284d84c07c43f9cc780c4def09cef20fd430010d03ad3a1942ff</i>
<i>A</i>	<i>a6340eaa4642d916aac2d9464db96609ec87503d3de8340b215cdaacd6926d8b</i>

Allegato A - Contributi da concedersi ai sensi dei commi, 6 e 7 dell'articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011.

Unione di comuni denominata (codice gestionale 153600)	Articolo 90, comma 6	Articolo 90, comma 7	Totale contributi concessi	Somma da liquidare
Unione dei Comuni montani del Casentino	71.937,00	91.521,46	163.458,46	163.458,46
Unione dei Comuni del Pratomagno	71.937,00	35.582,04	107.519,04	107.519,04
Unione dei Comuni dei Tre Colli	71.937,00	26.586,64	98.523,64	98.523,64
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	71.937,00	79.393,66	151.330,66	151.330,66
Unione comunale del Chianti Fiorentino	71.937,00	31.980,41	103.917,41	103.917,41
Circondario dell'Empolese Valdelsa	71.937,00	131.670,22	203.607,22	203.607,22
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	71.937,00	97.952,30	169.889,30	169.889,30
Unione montana dei Comuni del Mugello	71.937,00	150.723,61	222.660,61	222.660,61
Unione comunale Fiesole-Vaglia	71.937,00	20.896,23	92.833,23	92.833,23
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	71.937,00	94.506,50	166.443,50	166.443,50
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	71.937,00	55.548,14	127.485,14	127.485,14
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	71.937,00	47.747,94	119.684,94	119.684,94
Unione di Comuni della Versilia	71.937,00	83.914,28	155.851,28	155.851,28
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	71.937,00	49.613,90	121.550,90	121.550,90
Unione Comuni Garfagnana	71.937,00	123.493,28	195.430,28	195.430,28
Unione di Comuni montana Lunigiana	71.937,00	149.757,21	221.694,21	221.694,21
Unione Montana Alta Val Di Cecina	71.937,00	44.589,50	116.526,50	116.526,50
Unione Colli Marittimi Pisani	71.937,00	33.429,69	105.366,69	105.366,69
Unione Valdera	71.937,00	125.104,14	197.041,14	197.041,14
Unione dei comuni di Figline ed Incisa in Valdarno	71.937,00	19.503,15	91.440,15	91.440,15
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	71.937,00	35.139,37	107.076,37	107.076,37
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	71.937,00	48.991,96	120.928,96	0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	71.937,00	56.062,42	127.999,42	127.999,42
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	71.937,00	98.065,69	170.002,69	170.002,69
Unione dei Comuni della Val di Merse	71.937,00	66.651,24	138.588,24	138.588,24
Totali	1.798.425,00	1.798.424,98	3.596.849,98	3.475.921,02

Allegato B- Calcolo dei contributi - articolo 90, commi 6 e 7 l.r. 68/2011

		contributo art.90, comma 6	peso n. comuni 30% risorse assegnabili 539.527,50 totale comuni 156	peso n. comuni disagiati 10 risorse assegnabili 179.842,50 totale comuni 74		peso territorio montano 20 risorse assegnabili 359.685,00 totale territorio montano 808.026	peso popolazione montana 20 risorse assegnabili 359.685,00 totale popolazione 382.847	peso territorio non montano 10 risorse assegnabili 179.842,50 totale territorio non montano 333.780	peso popolazione non montana 10 risorse assegnabili 179.842,50 totale popolazione non montana 566.713	Totale contributi artt. 6 e 7							
A M B I T O	1	Unione dei Comuni montani del Casentino	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Castel Focognano	1			3.227	5.665		3.227		0	0					
Castel San Niccolò	1		1	2.735	8.318		2.735		0	0							
Chitignano	1		1	934	1.472		934		0	0							
Chiusi della Verna	1		1	2.051	10.237		2.051		0	0							
Montemignao	1		1	569	2.607		569		0	0							
Orignano Raggiolo	1		1	880	3.647		880		0	0							
Poppi	1			6.198	9.706		6.198		0	0							
Stia	1		1	2.900	6.274		2.900		0	0							
Talla	1		1	1.123	6.020		1.123		0	0							
		TOTALI	71.937,00	9	31.126,59	7	17.012,13	20.617	53.946	24.013,06	20.617	19.369,68	0	0	0	-	163.458,46
A M B I T O	2	Unione dei Comuni del Pratomagno	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Castelfranco di Sopra	1		1		3.048	2.913		2.751			848		297		
		Castiglion Fibocchi	1				2.220	1.609		93			961		2.127		
		Loro Ciuffenna	1				5.879	8.675		5.879			0		0		
		Pian di Scò	1				6.427	1.269		947			576		5.480		
		TOTALI	71.937,00	4	13.834,04	1	2.430,30	17.574	14.466	6.439,40	9.670	9.084,97	2.385	1.285,05	7.904	2.508,28	107.519,04
A M B I T O	2	Unione dei Comuni dei Tre Colli	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Bucine	1		0		10.069	0		0			13.111		10.069		
		Laterina	1			0		3.522	0		0		2.411		3.522		
		Pergine Valdarno	1			0		3.213	0		0		4.668		3.213		
		TOTALI	71.937,00	3	10.375,53	0	-	16.804	0	0	0	-	20.190	10.878,48	16.804	5.332,63	98.523,64

A M B I T O 5	Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Anghiari	1			5.657	13.068		5.657		0		0			
		Badia Tedalda	1		1	1.086	11.913		1.086		0		0			
		Caprese Michelangelo	1		1	1.510	6.679		1.510		0		0			
		Monterchi	1		1	1.813	2.876		1.813		0		0			
		Sansepolcro	1			16.077	9.150		16.077		0		0			
		Sestino	1		1	1.414	8.054		1.414		0		0			
		TOTALI	71.937,00	6	20.751,06	4	9.721,22	27.557	51.740	23.031,56	27.557	25.889,82	0	-	0	-
A M B I T O 6	Unione comunale del Chianti Fiorentino	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Barberino Val d'Elsa	1			4.347	0		0			6.588		4.347		
		San Casciano in Val di Pesa	1			16.886	0		0			10.798		16.886		
		Tavarnelle Val di Pesa	1			7.654	0		0			5.698		7.654		
		TOTALI	71.937,00	3	10.375,53	0	-	28.887	0	0	0	-	23.084	12.437,79	28.887	9.167,09
A M B I T O 7	Circondario dell'Empolese Valdelsa	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Capraia e Limite	1			7331	0		0			2.500		7.331		
		Castelfiorentino	1			17488	0		0			6.656		17.488		
		Cerreto Guidi	1			10378	0		0			4.933		10.378		
		Certaldo	1			15920	0		0			7.524		15.920		
		Empoli	1			46578	0		0			6.228		46.578		
		Fucecchio	1			22800	0		0			6.513		22.800		
		Gambassi Terme	1			4898	0		0			8.306		4.898		
		Montaione	1			3780	0		0			10.490		3.780		
		Montelupo Fiorentino	1			13677	0		0			2.460		13.677		
		Montespertoli	1			13194	0		0			12.502		13.194		
		Vinci	1			14104	0		0			5.442		14.104		
TOTALI	71.937,00	11	38.043,61	0	-	170.148	0	0	0	-	73.554	39.631,30	170.148	53.995,31	203.607,22	
A M B I T O 8	Unione di comuni Valdarno e Valdisieve	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Londa	1		1	1835	5.940		1.835			0		0		
		Pelago	1			7491	4.401		6.395			1.084		1.096		
		Pontassieve	1			20492	8.793		9.893			2.645		10.599		
		Reggello	1			16099	8.414		10.456			3.711		5.643		
		Rufina	1			7461	4.564		7.461			0		0		
		San Godenzo	1		1	1223	9.925		1.223			0		0		
		Rignano sull'Arno	1			8601	0		0			5.421		8.601		
TOTALI	71.937,00	7	24.209,57	2	4.860,61	63.202	42.037	18.712,37	37.263	35.008,61	12.861	6.929,58	25.939	8.231,56	169.889,30	

A M B I T O 9	Unione montana dei Comuni del Mugello	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Barberino di Mugello	1				10482	13.324		10.482		0		0		
		Borgo San Lorenzo	1				17832	14.617		17.832		0		0		
		Dicomano	1		1		5661	6.175		5.661		0		0		
		Firenzuola	1		1		4819	27.212		4.819		0		0		
		Marradi	1		1		3257	15.410		3.257		0		0		
		Palazzuolo sul Senio	1		1		1188	10.893		1.188		0		0		
		San Piero a Sieve	1				4245	3.663		4.245		0		0		
		Scarperia	1				7754	7.939		7.754		0		0		
		Vicchio	1				8115	13.890		8.115		0		0		
TOTALI	71.937,00	9	31.126,59	4	9.721,22	63.353	113.123	50.355,62	63.353	59.520,18	0	-	0	-	222.660,61	
A M B I T O 10	Unione comunale Fiesole-Vaglia	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Fiesole	1				13985	30		0		4.177		13.985		
		Vaglia	1				5048	5.694		5.048		0		0		
		TOTALI	71.937,00	2	6.917,02	0	-	19.033	5.724	2.547,98	5.048	4.742,60	4.177	2.250,59	13.985	4.438,04
A M B I T O 11	Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Arcidosso	1		1		4293	9.346		4.293		0		0		
		Castel del Piano	1				4645	4.053		4.357		2.740		288		
		Castell' Azzara	1		1		1600	6.443		1.600		0		0		
		Cinigiano	1		1		2664	7.800		1.958		8.336		706		
		Roccalbegna	1		1		1090	12.485		1.090		0		0		
		Santa Fiora	1		1		2685	6.296		2.685		0		0		
		Seggiano	1		1		1002	4.941		1.002		0		0		
		Semproniano	1		1		1136	8.209		1.136		0		0		
		TOTALI	71.937,00	8	27.668,08	7	17.012,13	19.115	59.573	26.518,35	18.121	17.024,69	11.076	5.967,81	994	315,44
A M B I T O 14	Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Manciano	1				7265	37.272		7.265		0		0		
		Pitigliano	1				3844	10.298		3.844		0		0		
		Sorano	1		1		3586	17.435		3.586		0		0		
		TOTALI	71.937,00	3	10.375,53	1	2.430,30	14.695	65.005	28.936,35	14.695	13.805,96	0	-	0	-
A M B I T O 15	Unione di Comuni montana Colline Metallifere	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Massa Marittima	1				8624	28.347		8.624		0		0		
		Monterotondo Marittimo	1		1		1418	10.250		1.418		0		0		
		Montieri	1		1		1147	10.825		1.147		0		0		
		TOTALI	71.937,00	3	10.375,53	2	4.860,61	11.189	49.422	21.999,73	11.189	10.512,07	0	-	0	-

A M B I T O 2 0	Versilia	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Camaiole	1				32091	5.549		3.302		2.920		28.789		
		Seravezza	1				13227	3.936		13.227		0		0		
		Stazzema	1		1		3294	8.070		3.294		0		0		
		Massarosa	1				22293	0		0		6.859		22.293		
		Forte dei Marmi	1				7646	0		0		900		7.646		
		Pietrasanta	1				24105	0		0		4.184		24.105		
		TOTALI	71.937,00	6	20.751,06	1	2.430,30	102.656	17.555	7.814,44	19.823	18.623,72	14.863	8.008,27	82.833	26.286,49
A M B I T O 2 1	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Barga	1				10123	6.644		10.123		0		0		
		Borgo a Mozzano	1				7232	7.238		7.232		0		0		
		Coreglia Antelminelli	1		1		5246	5.284		5.246		0		0		
		Fabbriche di Vallico	1		1		493	1.552		493		0		0		
TOTALI	71.937,00	4	13.834,04	2	4.860,61	23.094	20.718	9.222,42	23.094	21.696,83	0	-	0	-	121.550,90	
A M B I T O 2 3	Unione Comuni Garfagnana	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Camporgiano	1		1		2277	2.706		2.277		0		0		
		Careggine	1		1		588	2.444		588		0		0		
		Castiglione di Garfagnana	1		1		1854	4.864		1.854		0		0		
		Fosciandora	1		1		623	1.982		623		0		0		
		Galliciano	1		1		3864	3.067		3.864		0		0		
		Giuncugnano	1		1		467	1.892		467		0		0		
		Minucciano	1		1		2212	5.699		2.212		0		0		
		Molazzana	1		1		1130	3.165		1.130		0		0		
		Piazza al Serchio	1		1		2450	2.716		2.450		0		0		
		Pieve Fosciana	1		1		2419	2.874		2.419		0		0		
		San Romano in Garfagnana	1		1		1448	2.603		1.448		0		0		
		Sillano	1		1		680	6.210		680		0		0		
		Vergemoli	1		1		327	2.729		327		0		0		
Villa Collemandina	1		1		1356	3.478		1.356		0		0				
TOTALI	71.937,00	14	48.419,13	14	34.024,26	21.695	46.429	20.667,42	21.695	20.382,47	0	-	0	-	195.430,28	

A M B I T O 2 4	Unione di Comuni montana Lunigiana	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Aulla	1				11279	5.993		11.279		0		0		
		Casola in Lunigiana	1		1		1007	4.205		1.007		0		0		
		Comano	1		1		750	5.464		750		0		0		
		Filattiera	1		1		2360	4.885		2.360		0		0		
		Fivizzano	1				8249	18.080		8.249		0		0		
		Fosdinovo	1		1		4977	4.869		4.977		0		0		
		Licciana Nardi	1		1		4938	5.583		4.938		0		0		
		Mulazzo	1		1		2550	6.239		2.550		0		0		
		Podenzana	1		1		2150	1.717		2.150		0		0		
		Tresana	1		1		2095	4.400		2.095		0		0		
		Villafranca in Lunigiana	1				4735	2.949		4.735		0		0		
		Zeri	1		1		1194	7.351		1.194		0		0		
		Bagnone	1		1		1914	7.367		1.914		0		0		
TOTALI	71.937,00	13	44.960,63	10	24.303,04	48.198	79.102	35.211,49	48.198	45.282,05	0	-	0	-	221.694,21	
A M B I T O 2 5	Unione Montana Alta Val Di Cecina	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Montecatini Val di Cecina	1		1		1809	15.532		1.809		0		0		
		Monteverdi Marittimo	1		1		776	9.834		776		0		0		
		Pomarance	1				5833	22.809		5.833		0		0		
TOTALI	71.937,00	3	10.375,53	2	4.860,61	8.418	48.175	21.444,64	8.418	7.908,72	0	-	0	-	116.526,50	
A M B I T O 2 8	Unione Colli Marittimi Pisani	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Casale Marittimo	1				1092	0		0		1.432		1.092		
		Castellina Marittima	1				1984	0		0		4.572		1.984		
		Guardistallo	1		1		1249	0		0		2.379		1.249		
		Montescudaio	1				1969	0		0		1.991		1.969		
		Riparbella	1		1		1638	0		0		5.883		1.638		
		TOTALI	71.937,00	5	17.292,55	2	4.860,61	7.932	0	0	0	-	16.257	8.759,36	7.932	2.517,17

A M B I T O 3 3	Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Abbadia San Salvatore	1				6559	5.893		6.559		0		0		
		Castiglione d'Orcia	1		1		2459	14.188		2.459		0		0		
		Piancastagnaio	1				4171	6.966		4.171		0		0		
		Radicofani	1		1		1149	11.849		1.149		0		0		
		San Quirico d'Orcia	1				2687	0		0		4.217		2.687		
		TOTALI	71.937,00	5	17.292,55	2	4.860,61	17.025	38.896	17.314	14.338	13.470,56	4.217	2.272	2.687	852,70
A M B I T O 3 6	Valdichiana Senese	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Cetona	1		1		2833	3.324		2.061		1.995		772		
		Chianciano Terme	1				7043	1.169		562		2.482		6.481		
		Chiusi	1				8813	0		0		5.806		8.813		
		Montepulciano	1				14188	1.438		787		15.128		13.401		
		San Casciano dei Bagni	1		1		1636	9.189		1.636		0		0		
		Sarteano	1				4716	6.877		3.417		1.655		1.299		
		Sinalunga	1				12485	0		0		7.860		12.485		
		Torrita di Siena	1				7375	0		0		5.836		7.375		
		Trequanda	1		1		1331	0		0		6.410		1.331		
TOTALI	71.937,00	9	31.126,59	3	7.290,91	60.420	21.997	9.792	8.463	7.950,99	47.172	25.417	51.957	16.488,20	170.002,69	
A M B I T O 3 7	Unione dei Comuni della Val di Merse	Comune	Numero comuni	Contributo art.90, comma 7, lett a)	Numero comuni disagiati	Contributo art.90, comma 7, lett b)	Popolazione residente 31/12/2011	Territorio montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett e)	Numero abitanti montani	Contributo art.90, comma 7, lett c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art.90, comma 7, lett f)	Numero abitanti non montani	Contributo art.90, comma 7, lett d)	
		Chiusdino	1		1		1854	6.081		1.724		8.096		130		
		Monticiano	1		1		1510	10.940		1.510		0		0		
		Murlo	1		1		2378	0		0		11.479		2.378		
		Radicondoli	1		1		928	13.255		928		0		0		
		Sovicille	1				9962	0		0		14.376		9.962		
TOTALI	71.937,00	5	17.292,55	4	9.721,22	16.632	30.276	13.477	4.162	3.910,20	33.951	18.293	12.470	3.957,27	138.588,24	